

REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DI PROFESSORI ORDINARI E PROFESSORI ASSOCIATI IDONEI

IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 6, commi 9 e 10;

VISTO il DM 17 .4. 2003;

VISTO lo Statuto dell'Università approvato con decreto del 15 aprile 2005, pubblicato nella G.U. del 12/5/2005;

VISTA la legge 3.7.1998, n. 210;

VISTO l'art. 1, comma 5, della legge 4.11.2005, n. 230;

VISTO il Decreto Legislativo 6.4.2006, n. 164, relativo al riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari, ed in particolare l'art. 13;

VISTA la delibera adottata dal Comitato Tecnico Ordinatore nella seduta del 23 novembre 2006;

VISTA la nota n⁴⁷⁸⁹ del 22/12/06 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito;

EMANA

il seguente regolamento

Art. 1

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 6, commi 9 e 10 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, disciplina le procedure di chiamata presso l'Università Telematica internazionale Uninettuno di professori ordinari e associati risultati idonei in procedure di valutazione comparativa bandite da altra Università ai sensi della legge 3 luglio 1998, n.210.

Art. 2

1. Le Facoltà, qualora risultino accertate nelle loro disponibilità risorse adeguate, nel rispetto dei limiti e secondo le modalità stabilite dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, e nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 1-ter, lettera e), del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 4, possono proporre per la chiamata e la nomina in ruolo, con deliberazione motivata approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto, candidati risultati idonei in procedure di valutazione comparativa relative a professori associati e ordinari, bandite da altre sedi universitarie, i quali non siano stati nominati in ruolo nelle sedi suddette o in altre sedi.
2. E' condizione per la chiamata che l'idoneità sia stata conseguita entro i termini di validità previsti dalla normativa in vigore.
3. La nomina è disposta dal Rettore, su proposta adeguatamente motivata in relazione alle esigenze didattiche, scientifiche e, eventualmente, assistenziali, deliberata dalla Facoltà interessata, previo accertamento delle risorse finanziarie necessarie per la copertura del nuovo posto di ruolo ovvero, quando si tratti di docenti in servizio presso l'Ateneo, per l'inquadramento nella fascia superiore.
5. Il Rettore comunica tempestivamente al Ministero l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al presente Regolamento e i nominativi dei docenti interessati.

Art. 3

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua emanazione.

Roma, 20/12/06

IL RETTORE

UNIVERSITÀ TELEMATICA INTERNAZIONALE
NON STATALE "UNINETTUNO"
IL RETTORE
Prof. Maria Amata Garito